

ALLEGATO ALL'ATTO N° 5545
REGISTRATO a UDINE il 29/11/2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A.



Esente da imposta
di registro e di
bollo ai sensi
dell'art.82 del D.
Lgs.117/17

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Beate Muhlfans

STATUTO

Associazione "Occhi Assetati di Conoscenza OdV"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata "Occhi assetati di conoscenza OdV" con sede in Italia.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
- 3.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. La associazione "Occhi Assetati di Conoscenza OdV" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. lo svolgimento delle attività avviene "prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana e all'estero.
4. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
5. L'associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 più modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Attività

1. Le attività principali svolte dall'associazione sono riconducibili alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17:
lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
L'associazione si propone di:
1. Sostenere l'accesso all'educazione scolastica, rivolta a bambini, giovani e ragazzi in età scolare che provengono da famiglie povere, orfani, bambine che per cultura locale non vengono mandate a scuola per accudire i fratelli e svolgere attività domestiche.
2. Sostenere l'accesso alla formazione professionale e conseguente sviluppo di possibilità lavorative rivolta a giovani adulti e famiglie che si trovano in condizioni di povertà, cultura e condizioni socio-politiche (guerra interna), malattie (AIDS, malaria, epilessia, ...).
3. Promuovere e salvaguardare la dignità umana, la salute, la cultura, l'istruzione di individui, famiglie e popolazioni che si trovano in situazioni di difficoltà, appartenenti al territorio ugandese.

Fancy

Angela

Luciano

4. Erogare aiuti umanitari (raccolta fondi, adozioni a distanza, ...) per il sostentamento (beni di prima necessità) di persone e famiglie in relazione alle esigenze di ricostruzione materiale e sociale di individui, famiglie, popolazioni in difficoltà a causa di mancanza di cibo, di lavoro, di strutture sociali o a causa di guerra, calamità naturali, epidemie.
5. Svolgere attività informative e formative rivolte alla sensibilizzazione verso le situazioni di bisogno e ideali di solidarietà umana al di là degli ideali politici e religiosi, sulla base di una cultura di pace, di rispetto, di cooperazione e promozione umana.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. 1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - e. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
1. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
2. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
- 3.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque

Angela Pavesi

Luciana Col

cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione "Occhi Assetati di Conoscenza OdV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.
- 5.

Titolo III

Associati

Art. 8

1. Ammissione

1. All'associazione "Occhi Assetati di Conoscenza OdV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Art. 9

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Tutti gli associati, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
5. I libri associativi sono i seguenti:
 - a. libro soci
 - b. libro dei volontari
 - c. libro delle delibere dell'assemblea soci
 - d. libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione
 - e. libro delle delibere di eventuali organi di controllo

Art. 10

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Fancy

Angela

Luciana

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione, il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 11

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con delibera motivata dell'Assemblea.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.)

Art. 12

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'assemblea;
 - b. l'organo di amministrazione;
 - c. il presidente.
 - d. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
 - e. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 154

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

Angela Fancy

Luciano Jip

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente; è possibile conferire una delega per socio.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci, per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati (ex art. 21 c.3 C.C.)

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario, ecc. e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ecc.);
 - b. approva il bilancio di esercizio;
 - c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. delibera sull'esclusione degli associati;
 - e. delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

Angela fancy

Lucrezia il

- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti e nominati dall'assemblea degli associati; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
4. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
5. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - a. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b. predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - e. sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - f. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - g. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

Angela Fancy

Luciano Alp

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
- 5.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a. cura la verbalizzazione delle riunioni dell' organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e del libro dei volontari;
 - c. cura la tenuta e la conservazione degli atti dell' Associazione;
 - d. responsabile della corrispondenza dell' Associazione
 - e. provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall' organo di amministrazione o dal presidente.

Titolo V

Il bilancio

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

2. L'associazione deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall' Art. 13 c. 1-2 e dall' Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. Esso è predisposto dall' Organo di amministrazione, viene approvato dall' Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall' organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell' associazione almeno trenta giorni prima dell' assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell' assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all' assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile per il consuntivo e per il preventivo.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all' art. 4.
- 6.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 25

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.
- 2.

Art. 26

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l' Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all' esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Angela Fanczy

Luciano Lip

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.
- 3.

Art. 27
Scioglimento

1. L'associazione si estingue, per delibera dell'assemblea, quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Pavia di Udine, 28 Ottobre 2020

La Presidente
Angela Fancy angela

Angela Fancy

La Segretaria
Vida Luciana

Luciana Vida

Fancy

Angela

Luciana